



IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Matilde Campo, nel procedimento promosso da **MARIA MARCHICA** (avv. LIMBLICI GIUSEPPE) contro **MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO DI PALERMO** (avv.), ed iscritto al n. **8924/2020** del Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 221 del D.L. n. 34/2020 conv. nella L. 77/2020 e constatata, alla fissata udienza del 30/01/2023, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che nel caso di specie viene in evidenza la posizione di altri soggetti, nemmeno specificamente individuati, di cui la ricorrente avrebbe voluto pretendere il posto ed adduce invece di essere stata illegittimamente scavalcata; ritenuto che secondo un recente orientamento della locale corte di appello la decisione di primo grado in tal caso non può essere assunta se non coinvolgendo gli altri soggetti interessati alla conservazione del posto anelato dalla ricorrente, dei quali va garantito il diritto alla difesa in quanto litisconsorti necessari (cfr. Corte App. Palermo n. 1252/22 del 12-1-2023); richiamato a tal riguardo anche il principio enucleato dalla Corte di Cassazione secondo cui "La pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di

regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cass. n.36356/2021);

considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari e visto l'art. 151 c.p.c.;

P.Q.M.

◇ ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti che hanno ottenuto - nonostante vantassero, secondo la prospettazione della ricorrente, un punteggio in graduatoria inferiore al suo - l'assegnazione delle cattedre negli ambiti territoriale richiesti dalla medesima con la domanda di mobilità interprovinciale per cui è causa, per l'udienza del 6/3/2023 ore 9.30;

dispone che la notifica del ricorso sia eseguita ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione.

Dispone la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e perciò assegna termine sino alle ore 7 della stessa udienza per il deposito di istanze e conclusioni.

Onera la Cancelleria di procedere agli adempimenti di propria competenza.

Così deciso in Palermo, il 2/2/2023.

IL GIUDICE

MATILDE CAMPO

Firmato digitalmente